


**CONTRATTO EX 8 QUINQUIES DEL D. LG.VO 502/1992 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI  
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI COVID POSITIVI**

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- nonostante le misure già poste in essere per fronteggiare la situazione emergenziale ed, in particolare, nonostante un considerevole incremento di posti letto per terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive in ambito ospedaliero pubblico, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-1133 del 13 marzo 2020, ha riconosciuto che occorre individuare misure di carattere straordinario al fine di reperire posti letto anche in strutture private, autorizzate all'esercizio ex art. 8 ter del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i., da destinare a degenze per pazienti COVID-19 positivi;
- il D.P.C.M. 16 marzo 2020 all'art. 3 così reca "Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157"
- è necessario normare attraverso un contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 le modalità di gestione dei posti letto dedicati a pazienti COVID-19 positivi messi a disposizione dagli erogatori privati che verranno gestiti con personale proprio e sotto la responsabilità degli stessi;
- il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;

**TRA**

l'A.S.L. AL di Alessandria, con sede legale in Alessandria – Via Venezia 6 (C.F./P. I.V.A 02190140067) di seguito per brevità denominata A.S.L. rappresentata dal Commissario Dott.





Valter Galante, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'A.S.L. medesima

E

la società POLICLINICO di MONZA S.p.A, con sede legale in Novara – Via Passalacqua, 10, (P. I.V.A. 11514130159), titolare della struttura denominata:

- Clinica CITTÀ DI ALESSANDRIA, con sede operativa in Alessandria - Via Vittorio Moccagatta 30 di seguito per brevità denominata Erogatore, rappresentata dal dott. Massimo Antonino De Salvo, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Erogatore medesimo, in via ordinaria autorizzata, accreditata e a contratto per il numero di posti letto specificato nella seguente tabella:

AREA	DISCIPLINA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		POSTI LETTO ACCREDITATI		POSTI LETTO CONTRATTATI	
		ex DGR 33-3656/ 18.07.2016 - DD 95/ 20.02.2017 - DD 620/ 5.10.2018	<i>di cui</i> <i>ricoveriti</i> <i>COVID</i>	ex DGR 33-3656/ 18.07.2016 - DD 95/ 20.02.2017 - DD 620/ 5.10.2018	<i>di cui</i> <i>ricoveriti</i> <i>COVID</i>	Ex DGR12- 3730 del 27.07.16	<i>di cui</i> <i>ricoveriti</i> <i>COVID</i>
07	Cardiochirurgia	15		15		10	
09	Chirurgia Generale	10		10		7	
36	Ortopedia	9		9		9	
98	Day Surgery tipo A	4		4		2	
43	Urologia	10		10		8	
34	Oculistica	10		10		0	
26	Medicina Generale	20		20		11	
08	Cardiologia	10		10		10	
56	RRF II livello	20		20		20	
<b>TOTALE</b>		<b>108</b>	<b>56</b>	<b>108</b>	<b>56</b>	<b>77</b>	<b>56</b>



### Art. 1. Requisiti della struttura

La struttura è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo di durata del presente contratto in base alla relazione della verifica effettuata congiuntamente dall'ARPA e dalla Commissione di Vigilanza ASL AL in data 21.03.2020 allegata al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l'attività di cui si tratta.

L'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'Unità di Crisi regionale e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da Covid 19.

Le parti concordano che al termine del periodo di vigenza del presente contratto si ristabilirà la situazione di autorizzazione, accreditamento e contrattuale previgente alla fase di emergenza, fatti salvi i provvedimenti di revisione della rete ospedaliera adottati dalla Giunta regionale.


### Art. 2. Oggetto del contratto

L'Erogatore si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'A.S.L. ed in coordinamento con l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, nella struttura indicata nelle premesse del presente contratto i seguenti posti letto dedicati in via esclusiva al trattamento dei pazienti affetti da Covid 19:

Area	Disciplina	N. letti a contratto COVID
Acuzie	Degenza pazienti Covid-19 positivi	40
Urgenze	Terapia Semintensiva	4
Urgenze	Terapia Intensiva	12
<b>TOTALE</b>		<b>56</b>

### Art. 3. Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla prima data di inserimento dei pazienti affetti da Covid 19 fino al 31 luglio 2020, con possibilità di proroga in caso di maggior durata dello stato di emergenza disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque fino al perdurare del fabbisogno laddove rilevato da specifici provvedimenti regionali.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a cursive 'dv', and the bottom signature is a more complex, stylized signature.



#### **Art. 4. Obblighi dell'Erogatore**

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

L'Erogatore si impegna a rispettare le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria, nonché della registrazione e codifica delle prestazioni.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

Le prestazioni contrattate saranno erogate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.

Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, l'Erogatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di A.S.L. e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'A.S.L. e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### **Art. 5. Valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni di ricovero oggetto del presente contratto sono remunerate nella misura prevista dal tariffario regionale per il corrispondente D.R.G. di ricovero.

in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti nel limite massimo del 15% Per gli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie remunerate in applicazione di quanto previsto al comma precedente, è previsto il riconoscimento di un ulteriore finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che sarà corrisposto a seguito di specifica rendicontazione da parte dell'Erogatore della remunerazione di cui al punto precedente.

Sono a carico dell'Erogatore tutti i costi connessi alla gestione dell'attività di ricovero (personale, farmaci, compresi eventualmente sangue ed emoderivati, dispositivi medici e di protezione, attrezzature, oneri assicurativi, ecc.).

In caso di difficoltà di reperimento di risorse, qualora l'A.S.L. fosse in grado di metterle a disposizione, l'Erogatore procederà al rimborso del costo relativo.

#### **Art. 6 Modalità di pagamento**

L'Erogatore s'impegna ad emettere:





1. mensilmente fatture relative alle prestazioni erogate e valorizzate sulla base del tariffario regionale per il corrispondente valore di DRG dei pazienti dimessi nel mese antecedente all'emissione della fattura.
2. Al termine del contratto la fattura relativa al finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.,

Le fatture di cui al punto 1. verranno pagate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura. Alle suddette fatture sarà allegata la documentazione che dispone il ricovero rilasciata dall'A.S.L. inviante.

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. contraente di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli risultassero non dovuti dall'A.S.L., se già versati, si compensano con quelli eventualmente dovuti a titolo di finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fatturati a fine contratto, o comunque dovuti a qualsiasi titolo in base al presente contratto.


La fattura di cui al punto 2. verrà pagata, dopo le opportune verifiche circa la congruità e la riconducibilità dei costi agli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie, fatti salvi eventuali conguagli, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, così come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

#### **Art. 7 Clausola di manleva**

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate ed esonera il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.





**Art. 8 Foro competente**

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'A.S.L. contraente, quale foro esclusivo, fatto salvo un preventivo tentativo di conciliazione in sede regionale.

**Art. 9 Adempimenti in ossequio alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione**

Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.L. contraente ai sensi dell' art.41, comma 4, D.Lgs 33/2013.

**Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'A.S.L. nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, nella figura del legale rappresentante pro-tempore della struttura o suo delegato.

**Art. 11 Registrazione**

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.


Letto, confermato, e sottoscritto con firma elettronica qualificata.

AL 09/04/2020

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


DELL'EROGATORE

Dott. Massimo Antonino De Salvo



IL COMMISSARIO DELL'ASL AL

Dott. Valter Galante







Sede legale: Via Venezia 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Struttura: COMMISSIONE DI VIGILANZA  
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASL AL

Spett.le  
Regione Piemonte  
Direzione sanità  
Settore regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori  
Corso Regina Margherita, 153 bis  
**10122 TORINO**

Al Legale Rappresentante  
Policlinico di Monza Alessandria  
Via Moccagatta 30  
**15121 ALESSANDRIA**

Alla SC CONTROLLO DI GESTIONE  
ASL AL

E p.c. AL DIRETTORE GENERALE  
ASL AL

ALL'ORGANISMO TECNICAMENTE  
AGGREDITANTE  
[dirgen@arpa.piemonte.it](mailto:dirgen@arpa.piemonte.it)

**OGGETTO:** Attivazione posti letto pazienti Covid positivi, presso Clinica Città di Alessandria.

In relazione alla richiesta presentata dalla Clinica Città di Alessandria del 18/03/2020 stesso oggetto si trasmette Relazione di verifica effettuata congiuntamente dall'ARPA e dalla Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie private in data 21/03/2020 per l'attivazione di 56 posti letto per il trattamento di pazienti Covid positivi.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA  
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**  
Dott. Riccardo CAVALIERE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Cavaliere', is written over the printed name of the President of the Commission.







## Relazione di verifica.

In data 21/03/20 è stato effettuato congiuntamente dalla Commissione di Vigilanza e dall'Organismo Tecnicamente Accreditante un sopralluogo presso la Casa di Cura "Clinica Città di Alessandria", sita in Alessandria Via Moccagatta 30.

Stante l'attuale situazione di emergenza, la verifica è stata focalizzata sul rispetto dei requisiti minimi che garantiscono l'igiene e la sicurezza degli operatori e dei pazienti e la qualità assistenziale relativamente al ricovero e cura di pazienti CoViD-19 +.

Hanno Partecipato al sopralluogo:

- Roberto Vola - Organismo Tecnicamente Accreditante/Arpa Piemonte
- Enrico Santo - Organismo Tecnicamente Accreditante/Arpa Piemonte
- Riccardo Cavaliere - C.d.V. ASL AL Presidente
- Roberto Raso C.d.V. ASL AL Componente
- Dott.ssa Sara Bidone C.d.V. ASL AL Componente
- Ing. Danilo Borla C.d.V. ASL AL Componente
- Dott.ssa Daniela Fava C.d.V. ASL AL Segreteria

Per quanto riguarda la sicurezza di strutture ed impianti, è stato verificato il rispetto dei requisiti in materia di protezione antincendio, di sicurezza e continuità elettrica, di normativa antiinfortunistica, di assenza delle barriere architettoniche, di smaltimento rifiuti, di impianti distribuzione gas medicali, di continuità elettrica apparecchi vitali e luci di emergenza, di acquisto e gestione apparecchi elettromedicali, di purezza dell'aria immessa (Norma UNI 10339), di apparecchi elevatori, di stoccaggio delle bombole, di manutenzione preventiva (inventario, piano di manutenzione, conservazione delle registrazioni degli interventi).

Si ricorda che la commissione di vigilanza il 31/07/2019 ha effettuato il sopralluogo di verifica del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione dell'anno 2019 con esito positivo.

Con nota del 18/03/2020 pervenuta all'ASL AL in data 19/03/2020 protocollo 31653 la Città di Alessandria ha chiesto di attivare 56 posti letto per il trattamento di pazienti COVID positivi come di seguito dettagliato:

- 7 + 5 posti letto di Terapia Intensiva
- 4 posti letto di Terapia Subintensiva
- 40 posti letto per ricovero in acuzie di pazienti COVID positivi.

La struttura si è organizzata per gestire al 2° piano un reparto di Terapia intensiva ed un reparto di terapia sub intensiva e per acuzie per pazienti CoViD-19.

La struttura ha predisposto adeguati percorsi sporco-pulito al fine di assicurare la sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Sono stati verificati, relativamente al reparto ed alla terapia intensiva, il percorso di accesso del personale, il percorso di accesso dei pazienti, il percorso di uscita del personale, il percorso per l'accesso dei pazienti alla radiologia e il percorso per i rifiuti.

L'Azienda ha dichiarato inoltre che il reparto di terapia intensiva è a pressione negativa rispetto all'esterno e che l'amplificatore di brillantezza sarà dotato di trasmissione a distanza dell'immagine.



Occorre però chiudere il passaggio tra il percorso che dal reparto da accesso alla radiologia e gli uffici del dipartimento cardiologico

Si è verificata la disponibilità del personale di assistenza.

Nell'arco delle 24 ore in reparto (di 44 posti letto) ruotano 9 infermieri in turno diurno 8-20 e 5 infermieri nel turno notturno 20-8 inoltre sono presenti un cardiocirurgo ed un cardiologo H 24 e due medici internisti H 12.

In terapia intensiva (7+5 posti letto) nell'arco delle 24 ore sono sempre presenti 4 infermieri, un anestesista H 24 ed un anestesista diurno.

Avendo a riferimento gli standard previsti per le degenze delle Case di Cura e la D.D. 186/2009 per le terapie intensive, la disponibilità del personale di diagnosi, cura ed assistenza è ampiamente sufficiente.

Considerato che il reparto e la terapia intensiva dedicati ai pazienti CoViD si avvarranno del supporto del servizio di radiologia operante presso la Casa di Cura, si è verificato che siano mantenuti i dovuti controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche. Gli ultimi controlli sono stati effettuati nel marzo 2020 mentre gli LDR scadono nel 2022.

Si può pertanto affermare che la struttura di diagnostica per immagini ha attuato i dovuti controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche.

Analogamente sono stati verificati i Controlli di Qualità Interni (CQI) e le Verifiche Esterne di Qualità (VEQ) effettuate dal Laboratorio analisi.

I controlli interni sono relativi a pressoché tutti gli analiti.

Visti come campione i CQI chimica clinica del mese di Gennaio, tutti con risultati positivi.

Visti i risultati positivi delle VEQ di Gennaio relativi alle prove ematologiche.

Si può pertanto affermare che il laboratorio adotta con esito positivo i dovuti controlli di qualità.

Per quanto riguarda il rischio legionellosi, la struttura ha attuato quanto previsto dal piano di autocontrollo, gli ultimi campionamenti sono stati effettuati dal laboratorio Santa Clara nel gennaio 2020 con esito favorevole. Si evidenzia inoltre che le operazioni di flussaggio su tutti i rubinetti delle camere viene effettuata giornalmente durante la sanificazione delle stesse.

La struttura ha aggiornato la procedura sulle modalità di sanificazione e disinfezione di locali e dispositivi (durante il ricovero ed alla dimissione dei pazienti CoViD+) Revisione 6/2020: Vengono utilizzati disinfettanti clorati al 5% nelle zone rosse e nelle altre al 1% e utilizzano un'apparecchiatura per la nebulizzazione di perossido di idrogeno dopo ogni dimissione.

E' stata predisposta una procedura, distribuita a tutti gli operatori, che definisce i DPI da adottare, le modalità con cui procedere alla vestizione e svestizione. E' stato inoltre divulgato un video con l'esempio pratico con la procedura da seguire.

Per quanto riguarda le procedure per la sicurezza degli operatori è opportuno registrare le attività di verifica dell'applicazione da parte del personale, attività che già comunque viene svolta dalla struttura.

E' stata fornita inoltre evidenza della distribuzione della procedura stessa e della formazione al riguardo.



Stante quanto sopra, e fatto salvo che la struttura dovrà al più presto e comunque non oltre il prossimo 23/03/2020 realizzare quanto più sopra indicato, si ritiene che la Casa di Cura "Clinica Città di Alessandria" sita in Alessandria, Via Moccagatta 30 rispetti i requisiti igienici e di sicurezza minimi da tenere in conto in questo momento emergenziale per il ricovero, la cura e l'assistenza di pazienti CoViD-19+ e che rispetti parimenti i requisiti minimi di qualità assistenziale.

Si richiede alla struttura di fornire le evidenze di quanto richiesto, con le tempistiche più sopra specificate, ad Organismo Tecnicamente Accreditante (mail : [dirgen@arpa.piemonte.it](mailto:dirgen@arpa.piemonte.it)) ed alla Commissione di Vigilanza ASL AL (mail: [dfava@aslal.it](mailto:dfava@aslal.it)).

Alessandria, 21/03/2020

Roberto Vola - Organismo Tecnicamente Accreditante

Enrico Santo - Organismo Tecnicamente Accreditante


Riccardo Cavaliere - C.d.V. ASL AL Presidente

Roberto Raso C.d.V. ASL AL Componente

Dott.ssa Sara Bidone C.d.V. ASL AL Componente

Ing. Danilo Borla C.d.V. ASL AL Componente

Dott.ssa Daniela Fava C.d.V. ASL AL Segreteria



Per notifica

Dott. Calogero Triglia-Città di Alessandria

